

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Claudia Turco Presidente

dott.ssa Rachele Monfredi Giudice

dott. Filippo Marasà Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 21648 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente

fr

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C. A R.L in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Perrino giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

-opponente-

contro

SANFILIPPO GIUSEPPE MARIA, nato a Palermo il 19.8.1978, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loris Luca Mantia e Marco Lannino giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte

sull'opposizione proposta dalla società consortile "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l." (d'ora in avanti anche "Consorzio di Ricerca s.c.a r.l.") avverso il decreto ingiuntivo n. 5232/16 emesso dal Tribunale di Palermo il 7-8/11/2016 per il pagamento, in favore di Sanfilippo Giuseppe Maria, amministratore delegato della stessa società dalla data della sua costituzione del 9.1.2009 sino al 08.04.2016, della complessiva somma di euro 85.810,91 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio) a titolo di compenso per lo svolgimento della predetta carica sociale, di cui euro 82.060,91 a saldo della quota variabile per l'anno 2015 ed euro 3.750,00 a titolo di quota fissa per il periodo da gennaio a marzo 2016, commisurato al contributo a fondo perduto di euro 32.824.367,00 – assegnato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) al Consorzio di Ricerca s.c.a r.l. per la presentazione di nn. 6 progetti ai sensi dell'Avviso/13/Ric e la rendicontazione delle relative spese al 31.12.2015 – in conformità all'art. 4 della delibera di assemblea dei soci del 20.1.2010 secondo cui, a partire dal secondo anno di attività (gennaio 2010), sarebbe stato corrisposto, in favore dell'amministratore delegato (e del presidente del consiglio di amministrazione), un compenso suddiviso in una quota fissa annua di euro 15.000,00 ed in una quota variabile pari al 0,5% dal calcolarsi "dell'importo del solo contributo a fondo perduto".

L'opponente ha in particolare eccepito:

- 1) il difetto di competenza del giudice ordinario adito dal Sanfilippo, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 40 dello statuto della società consortile;
- 2) la mancata deliberazione, da parte dell'assemblea dei soci, di un compenso per lo svolgimento della carica di amministratore delegato nei periodi dal 18.7.2012 al 28.7.2015 e dal 28.7.2015 sino al 8.4.2016, essendo in tesi inapplicabile a detti periodi l'originaria delibera assembleare del 20.1.2010, invocata dal Sanfilippo nel ricorso per decreto ingiuntivo, perchè avente efficacia temporale limitata al solo primo triennio di esercizio del mandato da parte dell'opposto, ossia dalla data di costituzione della società sino al 18.7.2012;
- 3) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso dall'amministratore delegato opposto con riferimento alla quota variabile del compenso, sul presupposto che tale quota essendo ancorata ai "risultati conseguiti" in base all'art. 30 dello statuto della società consortile dovrebbe intendersi correlata all'importo del contributo a fondo perduto erogato in via definitiva dal M.I.U.R. al Consorzio di Ricerca e non a quello solamente decretato (ma non ancora liquidato) in favore di quest'ultimo, così come invece sostenuto dall'odierno opposto.

Il "Consorzio di Ricerca s.c.a r.l." ha dunque chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, instando, in via principale, per l'accertamento dell'insussistenza dell'intera pretesa creditoria



avanzata dal Sanfilippo e, in via subordinata, per l'accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli art. 633 c.p.c. con riferimento alla sola componente variabile del compenso preteso dalla controparte, ed ha al contempo domandato in via riconvenzionale la condanna dell'opposto "alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto a titolo di compenso fisso e variabile dal secondo semestre 2012 sino al 08.04.2016, per complessivi euro 169.553,42", con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Costituitosi in giudizio, Sanfilippo Giuseppe Maria, deducendo la piena legittimità della propria pretesa ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni spiegate in comparsa di risposta, ne ha richiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Con ordinanza del 31.5.2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Istruita in via documentale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, previa assegnazione alle stesse parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..

Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va anzitutto esaminata l'eccezione di arbitrato formulata in via preliminare dalla società opponente.

Al riguardo, secondo la stessa prospettazione in diritto di parte opponente, basata sul principio enunciato da Cass. 11.2.2016 n. 2759, le controversie relative al compenso degli amministratori di società possono essere devolute ad un collegio arbitrale, laddove tale possibilità sia prevista dallo statuto societario.

Ebbene, nel caso di specie l'art. 40 dello statuto della "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l." recita nel seguente modo: "In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione ed interpretazione del presente contratto, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia prevista l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società".

La disposizione statutaria appena citata, dunque, si limita a prevedere la devoluzione in arbitrato delle sole controversie insorte tra i soci (ossia tra "le parti" che hanno dato vita al contratto sociale) e non anche delle controversie che coinvolgono l'organo amministrativo della società, come quella oggetto del presente giudizio, che, quindi, rientra nella competenza del giudice ordinario, trattandosi di diritti patrimoniali disponibili.



Appare, dunque, superfluo soffermarsi sulla natura dell'arbitrato, rituale o irrituale, e sulle relative conseguenze.

Stante la sua infondatezza, l'eccezione preliminare in questione va pertanto respinta.

Con riferimento alla seconda eccezione di parte opponente, ritiene poi il Collegio di non poter condividere la tesi secondo cui l'art. 4 della delibera di assemblea dei soci del 20.1.2010, intitolato "Compensi agli Amministratori", avrebbe efficacia temporale limitata al solo primo triennio di esercizio dell'incarico di amministratore delegato da parte dell'odierno opposto, ossia dalla data di costituzione della società sino al 18.7.2012. Al riguardo, occorre infatti considerare che il sopra citato art. 4 prevedeva la corresponsione, in favore dell'amministratore delegato, del compenso, secondo i criteri ivi determinati, "a partire dal secondo anno di attività (gennaio 2010)" senza al contempo stabilire un limite temporale di efficacia della delibera assembleare in questione. Né la circostanza che, in relazione ai successivi periodi di esercizio del mandato da parte del Sanfilippo (dal 18.7.2012 al 28.7.2015 e dal 28.7.2015 al 8.4.2016), l'assemblea dei soci non abbia emanato un'ulteriore delibera determinativa del compenso in favore dell'amministratore delegato può costituire un argomento a sostegno della limitazione temporale della delibera del 20.1.2010; sul punto, va infatti osservato che, ai fini dell'esclusione del compenso in favore dell'amministratore di società di capitali, occorre verificare la sussistenza di una rinunzia espressa o tacita da parte del medesimo amministratore (cfr. Cass. 20.2.2009 n. 4261), rinunzia che, nel caso di specie, non è stata neppure allegata dall'opponente.

Al riguardo, va peraltro rilevato che in data 28.7.2015 l'assemblea dei soci del Consorzio di Ricerca s.c.a r.l., nel trattare nuovamente la materia dei "Compensi agli amministratori e al collegio sindacale", dopo aver sul punto richiamato la precedente delibera del 20.1.2010, riteneva di non dovervi apportare alcuna modifica, così confermandone il contenuto.

Del resto, in senso contrario alla fondatezza dell'eccezione in questione depongono i pagamenti (cfr. docc. all.ti. n. 10A, 10B, 10C e 10D nel fascicolo dell'opponente) che lo stesso Consorzio di Ricerca ha già effettuato in favore del Sanfilippo a titolo di compenso per l'attività di amministratore delegato svolta negli esercizi sociali 2013, 2014 e 2015 e, dunque, in periodi successivi al primo triennio di esercizio della stessa carica.

L'eccezione in questione è dunque infondata, e, di conseguenza, anche la domanda riconvenzionale di parte opponente, basata sulla medesima eccezione, perchè volta alla ripetizione di somme di denaro che sono state legittimamente percepite dal Sanfilippo, a titolo di compenso sia fisso che variabile per lo svolgimento dell'attività di amministratore delegato, a partire dal secondo semestre 2012.



Con riferimento alla terza eccezione formulata dall'opponente, riguardante la sola quota variabile del compenso domandato dal Sanfilippo, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi di parte opponente secondo cui i "risultati conseguiti", cui l'art. 30 dello statuto del Consorzio di Ricerca s.c.a r.l. ancora l'attribuzione all'amministratore delegato della quota variabile del compenso, andrebbero esclusivamente individuati nell'effettiva erogazione definitiva del contributo a fondo perduto alla società consortile. Al riguardo, va infatti osservato che l'art. 4 della delibera di assemblea dei soci del 20.1.2010 (confermato dalla successiva delibera assembleare del 28.7.2015) prevedeva unicamente che la parte variabile del compenso - che il consorzio avrebbe corrisposto ad amministratore delegato e presidente del c.d.a. a partire dal mese di gennaio 2010 in aggiunta alla parte fissa di euro 15.000,00 ciascuno – era "pari al 1% dell'importo del solo contributo a fondo perduto da suddividere in parti uguali (lo 0,5% ciascuno)" senza espressamente subordinare la corresponsione di tale quota variabile all'effettiva erogazione del contributo alla stessa società consortile.

Dunque, in difetto di una espressa precisazione in tal senso all'interno dell'art. 4 della delibera del 201.2010 ed avuto riguardo allo "scopo ed oggetto sociale" del Consorzio di Ricerca s.c.a r.l. come delineato dall'art. 4 dello proprio statuto, i "risultati conseguiti", in presenza dei quali sorge il diritto dell'amministratore alla corresponsione della quota variabile del compenso, vanno individuati nell'elaborazione e nella successiva gestione, da parte del consorzio, di progetti di ricerca e di sviluppo ai sensi dell'Avviso 713/Ric., previa approvazione e conseguente stanziamento del contributo economico da parte del M.I.U.R. finalizzato alla realizzazione dei medesimi progetti, senza che possa attribuirsi rilevanza al momento dell'effettiva erogazione al soggetto beneficiario dell'intera somma stanziata dall'autorità preposta. Si tratta, infatti, di un evento che dipende da circostanze non imputabili all'amministratore delegato, ma all'ente finanziatore ed alla relativa disponibilità dei fondi da parte dello stesso, sicchè la condizione che ancorasse all'effettiva erogazione del contributo, invece che al conseguimento del relativo diritto da parte dell'ente, pregiudicherebbe eccessivamente il pieno soddisfacimento del diritto soggettivo dell'amministratore di società al percepimento del compenso, avuto riguardo alla notevole prevalenza economica della quota variabile su quella fissa, in contrasto con il consolidato principio secondo cui tale diritto soggettivo può essere derogato solamente da una rinuncia espressa o tacita (cfr. Cass. n. 4261/2009 già cit.) – circostanza, nel caso di specie, del tutto assente – o da una esplicita clausola dello statuto societario relativa alla gratuità dell'incarico di amministratore (cfr. Cass. 21.6.2017 n. 15382 e Cass. 26.1.1976 n. 243). Nella specie, anche tale previsione è del tutto assente, avuto riguardo al tenore dell'art. 30 dello statuto del Consorzio di Ricerca s.c.a r.l., letto



unitariamente all'art. 4 della delibera di assemblea dei soci del 20.1.2010. Inoltre, quanto alla possibile refluenza di un eventuale futuro provvedimento di revoca del contributo già stanziato o, ancora, di approvazione del rendiconto per importo minore rispetto a quello già indicato dal consorzio, con la conseguente eventuale parziale riduzione dei risultati conseguiti, va rilevato che parte opponente non ha allegato in giudizio alcun inadempimento dell'amministratore opposto nello svolgimento delle prestazioni finalizzate all'ottenimento definitivo del contributo, ovverosia nella predisposizione dei progetti di ricerca e nella rendicontazione delle spese relative agli stessi, rendicontazione la cui documentazione è stata regolarmente trasmessa all'ente finanziatore come incontroverso fra le parti (cfr. pag. 7, ultimo cpv. dell'atto di opposizione).

Ciò ritenuto, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 29.10.2010 il M.I.U.R, pubblicava l'Avviso 713/Ric rivolto allo sviluppo e al potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia;
- ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, il contributo ministeriale, destinato alla copertura parziale dei costi sostenuti in relazione ai progetti presentati dai soggetti partecipanti, sarebbe stato erogato nella seguente modalità:
 - la prima consistente in un'anticipazione al 50% del cofinanziamento, successivamente all'adozione del decreto di concessione, all'accettazione del relativo atto disciplinare di concessione delle agevolazioni ed alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
 - ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal D.M. n. 593/2000 e ss.mm.ii.

Orbene, osserva a questo punto il Tribunale che risulta incontroverso fra le parti che:

- in data 11.7.2011 il Consorzio di Ricerca s.c.a r.l. inoltrava al M.I.U.R. la propria domanda, trasmettendo, in conformità agli artt. 4, commi 4 e 5, dell'Avviso, un piano di Sviluppo unitamente a n. 6 progetti (cfr. decreti di approvazione di tali progetti allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto);
- il M.I.U.R., con decreto Direttoriale n. 427/Ric. del 19.7.2012, approvava le graduatorie delle domande, ammettendo a finanziamento il piano di Sviluppo Strategico ed i relativi progetti presentati dalla società consortile (cfr. pag. 6 e 7 dell'atto di opposizione);
- quindi, al Consorzio di Ricerca s.c.a r.l. previo adempimento, da parte dello stesso, di tutti gli obblighi all'uopo previsti dall'art. 12 dell'Avviso (accettazione del relativo atto disciplinare di



Sentenza n. 1589/2022 pubbl. il 14/04/2022 RG n. 21648/2016

concessione delle agevolazioni e presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa) - veniva erogato, a titolo di anticipazione del cofinanziamento, la somma di euro 16.412.183,50 (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione ed anche estratti conto di cui al documento allegato n. 9 nel fascicolo di parte opponente).

Alla luce delle pacifiche circostanze sopra esposte, dunque, il Consorzio di Ricerca s.c.a r.l., a seguito del ricevimento, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso (e dell'art. 5 dello specifico Disciplinare di concessione delle agevolazioni), della somma di euro 16.412.183,50 a titolo di anticipazione pari al 50% del cofinanziamento, è stata dunque qualificata dall'ente finanziatore come "soggetto beneficiario" di un contributo del complessivo importo di euro 32.824.367,00, ossia di un importo pari al doppio dell'anticipazione già erogata. Ed infatti, l'art. 5 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni sottoscritto dalla società consortile (cfr. doc. all. n. 8 nel fascicolo di parte opponente) prevede che "ai sensi dell'art. 5, comma 35, del D.M. 593/2000..., nonché ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, è riconosciuta, a ciascun Soggetto Beneficiario, munito della prevista documentazione ai fini dell'erogazione, un'anticipazione del 50% della quota di Agevolazione".

La pretesa di pagamento della somma di euro 82.060,91 a titolo di quota variabile del compenso azionata dal Sanfilippo è dunque fondata, essendo la stessa determinata – in conformità alla delibera di assemblea dei soci del 20.1.2010 – in misura pari allo 0,5% dell'importo del contributo a fondo perduto di euro 32.824.367,00 stanziato in favore del Consorzio di Ricerca s.c.a r.l., per la complessiva somma di euro 164.321,83, da cui va detratta la somma di euro 82.060,91, già percepita dall'odierno opposto prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione e la domanda riconvenzionale di ripetizione formulata dal medesimo Consorzio opponente devono essere dunque rigettate.

In virtù del principio della soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio, che si liquidano, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (e successive modificazioni), nonché tenuto conto dell'attività difensiva svolta da quest'ultimo, in euro 10.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- Rigetta l'opposizione proposta da "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l." avverso il decreto ingiuntivo n. 5232/16 del Tribunale di Palermo del 7-8/11/2016;



Sentenza n. 1589/2022 pubbl. il 14/04/2022 RG n. 21648/2016

- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l." nei confronti di Sanfilippo Giuseppe Maria;

- Condanna la predetta società opponente a rifondere a Sanfilippo Giuseppe Maria le spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo V Sezione Civile – Specializzata in Materia di Impresa il giorno 1.4.2022.

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Dott. Filippo Marasà

Dott.ssa Claudia Turco

